



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Fiscale 00347880163

Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)

Telefono n.° 035 981107 - Fax n.° 035 981762

info@comune.sovere.bg.it – www.comune.sovere.bg.it

***REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA
REGOLAMENTAZIONE DEL
TRANSITO SULLE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI***

Modificato ed integrato con deliberazione consigliere n. 21 del 01.07.2010, aggiornato con delibere consigliere n° 14 del 20.04.2018 e n° 10 del 18/02/2019

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali del Comune di SOVERE:

Nome: **Paiala**, appartenente alla III classe di transitabilità, con partenza da m. 1000 s.l.m. ed arrivo a m. 1020 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 156 ml;

Nome: **Corno mailino**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 450 s.l.m. ed arrivo a m. 850 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2183 ml;

Nome: **Frati**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 400 s.l.m. ed arrivo a m. 450 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 503 ml;

Nome: **San Giovanni**, appartenente alla III classe di transitabilità, con partenza da m. 400 s.l.m. ed arrivo a m. 490 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2740 ml;

Nome: **Banchettina**, appartenente alla II classe di transitabilità, con partenza da m. 410 s.l.m. ed arrivo a m. 560 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1705 ml;

Nome: **Piazza**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 410 s.l.m. ed arrivo a m. 430 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 648 ml;

Nome: **Valle del monte**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 470 s.l.m. ed arrivo a m. 670 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 4449 ml;

Nome: **Paviglio**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 940 s.l.m. ed arrivo a m. 1265 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2680 ml;

Nome: **Possimo**, appartenente alla II classe di transitabilità, con partenza da m. 430 s.l.m. ed arrivo a m. 1000 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 5372 ml;

Nome: **Polanchio**, appartenente alla II classe di transitabilità, con partenza da m. 350 s.l.m. ed arrivo a m. 500 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2505 ml;

Nome: **Colombera**, appartenente alla II classe di transitabilità, con partenza da m. 380 s.l.m. ed arrivo a m. 470 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 5057 ml;

Nome: **Malga bassa**, appartenente alla IV classe di transitabilità, con partenza da m. 900 s.l.m. ed arrivo a m. 1300 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2911 ml;

Il seguente Regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale del Comune di SOVERE.

Il Comune potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco, Comunità Montana) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale, citata nel precedente articolo 1, potrà essere chiusa con idonea barriera e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso al transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima, dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla proprietà o al gestore utilizzando il modulo allegato in bozza (Allegato B) al presente regolamento i cui contenuti potranno essere aggiornati/modificati in base a semplice delibera di giunta comunale

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone (come da successivo art.8), la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Sul permesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone, diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone, di cui al sopraccitato punto b), con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, intendendosi comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune che rilascia l'autorizzazione dovrà comunicarne gli estremi ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

Categoria A

- **A1)** proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio (provvisi di idonea certificazione attestante la disponibilità) servito dalla strada e, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura, per il solo tratto di strada a servizio del/degli immobili.
- **A2)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative
- **A3)** residenti nel Comune di Sovere.
- **A4)** non residenti nel Comune di Sovere.

Nel computo di detti permessi non si tiene conto delle domande presentate per il rilascio di permessi gratuiti, come descritti in questo regolamento, né le domande presentate ai fini di cui alle categorie B3)

Categoria B

- **B1)** esigenze legate al controllo da parte di personale medico e veterinario

- **B2)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari e caricatori di bestiame in alpeggio;
- **B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- **B4)** esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- **B5)** esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- **B6)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

Categoria C

- **C1)** esigenze particolari, fra cui quelle didattiche, di censimento e ripopolamento della fauna selvatica, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- **C2)** soggetti privati o pubblici che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo;
- **C3)** soggetti diversamente abili anche accompagnati

Si specifica che la determinazione delle tariffe compresi i casi di eventuali esenzioni di pagamento così come l'implementazione o la modifica delle predette categorie d'utenza nonché l'entità degli importi dovuti nelle ipotesi di permessi onerosi contemplate da questo regolamento sarà definita con delibera di Giunta Comunale

Art. 9 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 10 – esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

per sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche o manifestazioni similari, non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare, per i giorni in cui si svolgono le manifestazioni, la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti

Art. 11 Rilascio dell’autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l’Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all’articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione, dandone anticipata e tempestiva comunicazione al Comune di SOVERE e all’Ente Gestore. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all’anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 12 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza.

Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all’oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, i quadricicli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 14 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ⁽¹⁾	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ⁽²⁾	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ⁽²⁾	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	< 6

Art. 15 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 16 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.17 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Sovere è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 della L.R. 05/12/2008, n. 31 e s.m.i..

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Art.18 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori edili o forestali, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

In caso di danni alla sede stradale sarà effettuata una valutazione economica del danno da parte dell'ufficio tecnico comunale con relativa imputazione a carico del danneggiante.

Art 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dall'Arma dei Carabinieri e dagli Agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980 n.105 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente Regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

A seguito di modificazioni della classificazione di strade agro silvo pastorali, esplicitamente e formalmente richiesta dal Comune di SOVERE, la Comunità Montana redige apposita individuazione, evidenziandone il tracciato su cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19 del presente Regolamento Comunali.

Art. 25 Giornata delle strade

Riprendendo un'antica tradizione del territorio potrebbero essere istituite le "*Giornate delle strade*" quali iniziative da poter svolgersi a cadenza annuale nel periodo primaverile ed in giorni lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni di pubblicazione all'albo e sostituisce integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale precedenti statuenti in merito.

È demandato al Funzionario Responsabile del Comune l'eventuale aggiornamento/istituzione della modulistica per l'attuazione di questo Regolamento.